

**Rachele Anna
Donnici**

CN = Donnici Rachele
Anna
C = IT



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
87060 MIRTO CROSIA (CS)
Via della Scienza, 26
www.iccrosiamirto.gov.it



Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail csic8ar007@istruzione.it, csic8ar007@pec.istruzione.it

PROT. N° 8096

CROSIA, 27/11/2021

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI
=====

CIRCOLARE INTERNA N. 62

**OGGETTO: Decreto-Legge 26 Novembre 2021 N. 172 e Obbligo Vaccinale per il
Personale Scolastico.**

Con presente circolare si informano i destinatari in indirizzo relativamente alle misure correlate all'obbligo vaccinale previste nel Decreto-legge 26 novembre 2021 N. 172 – "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" allegato alla presente.

In particolare:

- Il testo prevede **a partire dal 15 dicembre prossimo l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose.**
- E' esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
- Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito,** la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione **da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito,** o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
- In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione,** la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.
- In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
- Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della

somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

- In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione.

Norme che non sono cambiate:

- La mascherina resta non obbligatoria all'aperto in zona bianca e obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;
- Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.

Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.